

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Quarta sezione CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2314/2017 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GOTI MASSIMO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. GOTI MASSIMO
CUI
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di ROMA
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Il Giudice dott. Luciana Breggia sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.11.2017; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

5.1.2017 con il quale la Commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale di Roma, ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e la fase dinanzi alla CT

La sig.ra dichiara di essere cittadina Nigeriana, nata e cresciuta a Igbanke tra Delta State e Edo State, il giorno di essere di religione pentecostale e appartenente al gruppo etnico edo.

I suoi genitori vivono in Italia, mentre suo fratello maggiore, che si è laureato, sta facendo il servizio militare in Nigeria

Ha frequentato la scuola fino alla scuola secondaria, poi ha iniziato a lavorare come parrucchiera.

La sig.ra riferisce di aver lasciato il suo paese, nel 2015, a causa del suo fidanzato.

Dopo 4 anni di convivenza ha scoperto che lui apparteneva a un culto di matrice violenta, i Black-yellow. Lo ha avvertito più volte che se ne sarebbe andata se lui non avesse lasciato quel gruppo, lui ha sempre ignorato le sue richieste, quindi lo ha lasciato ed è andata a vivere a Lagos, da una sua amica.

Il fidanzato ha iniziato a cercarla insistentemente, per questo motivo la sua amica l'ha rassicurata dicendole che conosceva un posto sicuro, la Libia, dove la ricorrente sarebbe potuta andare a nascondersi.

La sig.ra dichiara che ha viaggiato verso la Libia assieme ad un uomo al quale era stata affidata dalla sua stessa amica.

La ricorrente riferisce inoltre di essere rimasta solamente una settimana in Libia perché non era un paese sicuro ed è arrivato in Italia il 27.6.2015.

Nel caso dovesse rientrare nel suo Paese, la sig.ra teme per la sua incolumità perché il suo ragazzo potrebbe ucciderla.

2. Motivi del diniego

La commissione territoriale ha negato la protezione ritenendo poco credibile il racconto, in quanto le dichiarazioni rese sono state esposte in maniera superficiale.

In particolare, secondo la commissione, qualora la sig.ra fosse una vera richiedente avrebbe potuto rivolgersi alle autorità statali per richiedere protezione contro le minacce ricevute dal fidanzato.

Sono anche emersi dubbi in relazione alla credibilità della vicenda narrata per considerare fondato il timore di persecuzione ex art.1 Convenzione di Ginevra 1951.

La Commissione ha inoltre rilevato che non sono emersi elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave, per poterle riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs 251/2017; né sono emersi elementi riconducibili a gravi motivi di carattere umanitario per poterle rilasciare un permesso di soggiorno ex art. 5 D.lgs 286/1998.

3. Motivi del ricorso

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente ha allegato che:

1) In caso di rientro nel suo paese di origine, sussiste un grave rischio per l'incolumità della ricorrente sia a causa del suo fidanzato sia per la situazione generale presente in Nigeria in quest'ultimo periodo

In relazione ai fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale:

1) Riconoscimento status di rifugiato ex art. 2, co. 1 lett. e) d.lgs. 251/2007 e artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007.

- 2) Riconoscimento protezione sussidiaria ex art. art. 2, co. 1 lett. g) d.lgs. 251/2007 e art. 14 d.lgs. 251/2007
 - 3) Riconoscimento protezione umanitaria ex art. 5 d.lgs. 286/98.

Nel corso dell'audizione dinanzi al giudice, analitica e articolata, il richiedente ha riferito quanto segue:

- "D. Mi conferma le sue generalità?
- R. Sì le confermo.
- D. Vogli avvisarla che ciò che verrà detto qui è segreto e riservato, lo comprende?
- R. Sì, ho capito.
- D. Mi può parlare della sua famiglia? è sposata ha figli?
- R. Non sono sposata e non ho figli.
- D. in Nigeria chi ha?
- R. Mia madre, mio padre e mio fratello.
- D. Perché è venuta via dalla Nigeria?
- R. A causa del mio fidanzato che faceva parte di un culto, non ricordo però il nome del culto. So però che si vestono di nero e bianco. Quando ho detto a lui che non mi piaceva che facesse parte del culto e che volevo che venisse via lui mi ha detto che mi avrebbe uccisa. Ha continuato a minacciarmi, io ho iniziato a crederci e mi sono impaurita molto.

Quindi sono scappata, sono andata a casa di una mia amica a Lagos. Ho raccontato alla mia amica cosa mi era successo.

La mia amica mi ha detto che lì non eravamo più al sicuro. Sicuramente il mio fidanzato avrebbe minacciato anche lei. Mi ha chiesto se avevo dei soldi. Io ho risposto che avevo 200.000 naira che ho guadagnato facendo la parrucchiera. Lei mi ha detto che se andavo in Libia sarei stata fuori pericolo, quindi ho accettato la proposta. Le ho chiesto come facevo ad andare in Libia, lei mi ha detto di non preoccuparmi, che aveva un amico che poteva aiutarmi. Lei ha organizzato tutto ed io ho lasciato Lagos per andare in Libia

- D. Cos'è accaduto in Libia?
- R. In Libia era molto duro, non mangiavamo quasi niente e c'erano sempre litigi. Ho chiamato di nuovo la mia amica, le ho detto che in Libia era un inferno. Lei mi ha detto di non preoccuparmi che mi avrebbe aiutato ad arrivare in Italia. Le ho detto che non avevo più soldi. Mi ha detto di non preoccuparmi, mi avrebbe aiutato lei.
 - D. In Libia dove viveva?
- R. E' tipo un campo, c'erano molte persone, ma non ricordo quante, circa 20. C'erano piccolo baracche.
 - D. Dopo che la sua amica le ha dato i soldi l'ha affidata a qualcuno per andare in Italia?
 - R. No, lei mi ha solo dato i soldi
 - D. Come ha fatto a lasciare la Libia?
- R. Eravamo tanti in una barca (lapalapa), non so se c'era qualcuno che la guidava perché io ero seduta dietro.
 - D. Lei sapeva però che c'era una barca che partiva per l'Italia?
- R. Prima non sapevo niente, però c'erano diverse persone che dicevano che sarebbero andate in Italia, le ho seguite e sono andata con loro.
 - D. In Italia è arrivata a Siracusa?
 - R. Sì
 - D. E poi cos'è successo?
- R. Da li ci hanno portati al campo. Ci hanno dato tutto quello di cui avevamo bisogno, vestiti , mangiare ecc..
 - D. E poi cos'è accaduto?

- R. Un giorno ho sentito che c'era un treno. Non ne avevo mai visti prima, volevo vederlo. Quando sono arrivata alla stazione non sapevo più tornare indietro. Il campo era lontano dalla stazione.
 - D. Come faceva però a sapere che lì c'era la stazione?
 - R. Perché sentivo il rumore del treno.
 - D. Poi cos'è accaduto?
- R. Non sapevo come chiedere aiuto alle persone perché non mi capivano. Ho dormito alla stazione di a Siracusa per tre giorni. Poi ho visto un ragazzo di colore e sono andata da lui gli ho raccontato la mia storia. Lui mi ha detto di non tornare al campo, non mi avrebbero accettato perché ero stata via tre giorni.
 - D. Poi?
 - R. Mi ha portata a casa sua a Pistoia. Lui mi ha portato da Siracusa a Pistoia.
 - D. Che rapporto ha con questo ragazzo?
 - R. a quel tempo non avevo nessuna relazione con lui.
 - D. Adesso è cambiato qualcosa?
 - R. Adesso è il mio ragazzo
 - D. Lui lavora?
 - R. Sì, fa il muratore.
 - D. Lei lavora?
 - R. No
 - D. Non lavora come parrucchiera?
 - R. Sì, qualche volta a casa per le persone che vengono.
 - D. Chi paga l'affitto della casa a Pistoia?
 - R. E' il mio ragazzo che ha preso in affitto la casa è lui che paga l'affitto.
 - D. Lei come si mantiene? come fa a vivere?
- R. E' lui che compra il mangiare. Io mi mantengo con i soldi che prendo dalle persone alle quali faccio i capelli.
- D. Se vuole dirci altre cose, oltre a quelle che ha detto davanti alla Commissione, può farlo liberamente?
 - R. Non c'è niente di nuovo da dire oltre a quello che ho detto alla Commissione.
 - D. Lei ha visto il provvedimento della Commissione di Roma?
 - R. Sì, l'ho visto.
- D. Nel provvedimento della Commissione c'è scritto che nel suo caso potrebbe esserci un'ipotesi di tratta di esseri umani ne era a conoscenza?
- R. Non è vero, a me non piace quel tipo di lavoro. Anche il mio ragazzo è contro quel tipo di lavoro.
- D. Volevo farle presente che in Italia, se una persona è vittima di tratta, ci sono delle possibilità concrete per aiutarla. Ci sono delle case protette che aiutano le persone che vogliono cambiare tipo di vita. Vuole pensarci?
 - R. Non c'è niente da pensare, io non faccio quel lavoro.
 - D. Non vuole neanche prendere del tempo per pensarci?
 - R. No, non c'è bisogno di pensarci. Io faccio solo i capelli
 - D. Lei vuole vivere in Italia?
 - R. Sì perché almeno qui troverò la mia libertà.
 - D. Se tornasse in Nigeria di cosa avrebbe paura?
 - R. Ho paura del mio ragazzo, come ho detto mi ammazzerà
 - D. La setta del suo ragazzo si chiamava Black and Yellow?
- R. Non ho mai saputo come si chiama la setta, non sapevo neanche che facesse parte di un culto finché non ha iniziato a minacciarmi.
- D. Vorrei comunque darle un numero, nel caso in cui ci ripensasse, è un numero riservato. può essere utile anche per qualche sua amica.

R. Non ho amici, non saprei a chi dare il numero. Io sto bene con il ragazzo con cui vivo e quasi quasi tra un po' ci sposiamo. Non ho bisogno del numero perché non vado in strada.

Il giudice ringrazia la ricorrente e le fa presente che se cambia idea il numero potrà reperirlo dal suo avvocato."

La Commissione non si è costituita e non è comparsa nel presente giudizio.

Il Pm ha dato parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione.

1. Premessa

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008; Cass. n. 8282 del 2013; da ultimo, Cass. n. 18130/2017).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, n. 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L' art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

- «a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla¹;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale»².

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo 'anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla

¹ Va ricordato che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente» (art. 8, co. 3, d.lgs.28.1.2008, n. 25)

² Art. 3, co. 5, d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di attuazione della dir. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

specifica condizione del richiedente '' per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25). ³

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è '*in dubio pro actore*'. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE ⁴.

2. Il quadro normativo.

Appare necessario riportare in sintesi il quadro normativo di riferimento.

2.1 Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In base all'art. 2 comma 1, lett. d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di <<ri>rifugiato>> al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251⁵.

2.2. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

³ Sul potere –dovere di indagine dell'esaminatore vedi Cass. 24.9.2012, n. 16221; Cass. n. 16202/2012; n. 10202/2011).

⁴ La direttiva 2005/85/CE, in particolare, nel tracciare la tutela minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti la protezione internazionale presenti sul proprio territorio, al considerando n. 27 afferma che "è un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'articolo 234 del trattato".

⁵ L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.Lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, a nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un <u>rischio effettivo</u> di subire <u>un grave danno</u> come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese⁶.

2.3. Sulla protezione umanitaria ai sensi degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, D.Lgs. n. 286/1998.

Il quadro di riferimento si completa con l'indagine in ordine alla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, tali da giustificare - sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma d.lgs. n. 286/1998 – il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che: "secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286/1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italia" (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

Considerata dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale e umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.

3. Il caso di specie

La ricorrente ha riferito che in Nigeria svolgeva il mestiere di parrucchiera e che era dovuta scappare perché aveva scoperto che il fidanzato apparteneva ad una setta e non aveva voluto abbandonarla, nonostante le sue richieste. Era andata via, interrompendo la convivenza – che durava da 4 anni – e così il fidanzato aveva cominciato a minacciarla finché era andata il Libia per timore delle aggressioni di quest'ultimo. Date le pessime condizioni in Libia si era imbarcata per l'Italia e qui, sistemata in un campo a Siracusa, si era 'persa' nella stazione di questa città. Dopo tre notti trascorse a dormire alla stazione aveva conosciuto un ragazzo nigeriano che l'aveva portata con sé a Pistoia ed era divenuto il suo ragazzo.

Il racconto della ricorrente appare, ad una prima lettura, vago. È poco credibile che si sia accorta dell'appartenenza alla setta del suo fidanzato solo dopo 4 anni di convivenza; non sono forniti particolari su tale appartenenza, peraltro riferita ad un cult Black Yellow dinanzi alla CT,

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

⁶ Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale.

mentre in sede di interrogatorio libero la ricorrente ha detto di non conoscere il nome del cult (peraltro, non risultano sette con quel nome). Sebbene il racconto continui ad essere poco circostanziato (non si comprende l'aiuto dato 'gratuitamente' dalla amica e soprattutto gli accadimenti a Siracusa, con le tre notti trascorse alla stazione, lo smarrimento della strada per tornare al campo e l'incontro con un uomo nigeriano, sconosciuto, di cui però si fida per andare a Pistoia e tessere una relazione sentimentale) gli elementi emersi rimandano alla struttura narrativa dei racconti delle donne vittime di tratta provenienti dalla Nigeria, sia per quanto riguarda la traiettoria e le modalità del viaggio, sia per le figure (amica e fidanzato) che in esso ricorrono, come descritto in numerosi rapporti e studi in materia tra cui: Human trafficking of Nigerian women Europe, Finnish **Immigration** Service, to (http://www.migri.fi/download/60332 Suuntaus NigSuuntaus HumanTraffickingfromNigeriaFI NAL200415.pdf?6e502d61c55bd488); Experiences of Nigerian trafficked women. Voices and perspectives from Italy, 2012(https://thesis.eur.nl/pub/13232/Eneze%20Modupe%20-%20Oluwa%20Baye_BAYE%20ENEZE%20RESEARCH%20PAPER%20FINAL_1536.pdf); Trafficking of Nigerian girls to Italy. The data, the stories, the social service, UNICRI, 2010(http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/trafficking nigeria-italy.pdf); Nigeria. La tratta di donne fini sessuali, EASO, 2015(https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf).

Purtroppo tutta la storia, come peraltro evidenziato espressamente dalla CT di Roma nel suo provvedimento di diniego, sembra portare a riconoscere un'ipotesi di tratta a fini di prostituzione, anche alla luce degli indicatori rivelatori di tratta riferiti nelle Linee Guida per le CT per il riconoscimento della protezione internazionale dalla Commissione Nazionale per il diritto l'Asilo in collaborazione con UNHCR a proposito dell'identificazione delle vittime di tratta e procedure di referral (https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf; si veda pagg. 36 ss. delle Linee Guida).

4. Fonti in tema di tratta

Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000⁷, ha introdotto una nuova definizione del *trafficking in persons*, ossia tratta delle persone, delineando tra l'altro i confini rispetto al diverso fenomeno dello *smuggling of migrants*, ossia del c.d. traffico di migranti. A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi".

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, nata con lo scopo di "rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute", fornisce una definizione di "tratta di esseri umani" analoga a quella del Protocollo ONU.

Tra i numerosi atti di indirizzo e strumenti normativi che hanno affrontato il tema della tratta di esseri umani, sono particolarmente rilevanti la Direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in

⁷ La convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 146 del 16.3.2006.

azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La Direttiva europea "concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime" definisce la tratta di esseri umani (art. 2) "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento". Lo sfruttamento comprende, come minimo, "lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi". Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, comma 2).

Il quadro normativo di riferimento sopra delineato individua le misure che gli Stati <u>devono</u> adottare per garantire adeguata tutela alle vittime. In particolare, la Direttiva europea impone (art. 11) agli Stati membri precisi obblighi volti a fornire alle vittime adeguata tutela attraverso misure specifiche di rapida identificazione, assistenza e sostegno che devono essere garantite, su base consensuale e informata, non soltanto sin da quando le autorità abbiano un "ragionevole motivo" di ritenere che la persona sia vittima di tratta, ma per un lasso di tempo congruo rispetto alla durata del procedimento penale.

I sistemi nazionali devono dunque garantire tutela non soltanto alle vittime di tratta formalmente identificate, ma anche alle "presunte vittime di tratta" e dunque a tutte quelle persone per le quali vi sia un ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di tale crimine. L'assistenza e il sostegno devono comprendere una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti e ciò indipendentemente dalla volontà delle stesse di collaborare con le autorità nell'ambito delle indagini e del procedimento penale. In tale frangente deve essere assicurato loro il periodo di riflessione affinché sia garantita la possibilità di rimanere sul territorio fino al termine di tale periodo, a conclusione del quale lo Stato potrà stabilire se la persona abbia diritto al rilascio del titolo di soggiorno e dunque possa continuare a godere delle misure di assistenza o, al contrario, se non ve ne siano i presupposti. Le misure di assistenza e sostegno sono garantite su base consensuale e informata e le informazioni che le vittime hanno diritto di avere riguardano il periodo di riflessione e la possibilità di ottenere la protezione internazionale.

5. Procedimento dinanzi alla CT

Secondo le Linee guida ricordate la CT, effettuata l'identificazione preliminare, avrebbe dovuto dare già durante l'audizione, l' informativa circa la possibilità di un contatto con l'ente anti-tratta e la proposta del colloquio con l'ente medesimo cercando di acquisire il consenso della ricorrente con conseguente sospensione del procedimento(si vedano le Linee guida per i passaggi successivi, pag. 57 ss).

Dal verbale di audizione non risulta invece che l'informativa e la proposta siano state effettuate (si veda oltre).

Pertanto, in sede di colloquio con la ricorrente il giudice ha ritenuto di dare direttamente la predetta informativa, segnalando alla ricorrente il sistema di aiuto predisposto specificamente in Toscana per le vittime di tratta (*Satis*: Sistema Anti Tratta Toscano Interventi Sociali).

Ha anche invitato la ricorrente a riflettere sulla proposta assicurando un rinvio del procedimento giudiziario ed ha infine offerto il numero verde Anti-tratta (800290290).

Tuttavia la ricorrente ha negato recisamente di essere vittima di tratta, ribadendo, più volte e con decisione, di essere fidanzata con il ragazzo incontrato a Siracusa e di non aver bisogno di nulla. Ha rifiutato anche il numero anti-tratta offerto durante l'audizione.

Nonostante l'atteggiamento della ricorrente, si ritiene allo stato che non sia possibile decidere sulla domanda per i motivi che seguono.

<u>6. Inesistenza allo stato dei requisiti per lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria</u>

Innanzitutto, va rilevato che allo stato non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria. Come si è detto, infatti, il racconto della ricorrente non appare attendibile in ordine all'asserita persecuzione da parte del fidanzato; né può riconoscersi lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria in relazione alla qualità di vittima di tratta astrattamente considerata.

Va rilevato a tale riguardo che, anche nei casi in cui si è ritenuto di concedere lo *status* di rifugiato alla richiedente vittima di tratta, si è trattato di casi in cui la richiedente aveva ammesso tale condizione: si veda ad esempio, la decisione della CT di Salerno del 29.10.2015, in http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/comm._salerno_tratta_asilo_status_2016.pdf) che concede la protezione ad una ragazza che non solo aveva ammesso di essere sfruttata ai fini di prostituzione, ma aveva deciso di elidere i rapporti con i suoi sfruttatori dichiarando di volersi avvalere della tutela del sistema anti-tratta, temendo invece, in caso di rimpatrio, di essere ulteriormente sfruttata e perseguita.

Di recente, anche il Tribunale di Salerno (ord. 14.3.2017) (<u>www.dirittoimmigrazioencittadinanza.it</u>) ha riconosciuto lo *status* di rifugiato ad una donna, fuggita dalla Nigeria, perché riconosciuta *vittima di tratta*: in quel caso non solo vi erano elementi indicatori tipici del reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione, ma le dichiarazioni della ricorrente erano state ammissive e ulteriormente confermate dall'inserimento della giovane donna nel programma gestito dal progetto "Fuori Tratta" finanziato dal Consiglio dei Ministri-Dipartimento pari opportunità.

Con riferimento al tipo di protezione, il Tribunale di Salerno, sulla base delle Linee guida elaborate dall'UNHCR per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati alle vittime di tratta alle persone a rischio di tratta, ha ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente avesse già subito atti persecutori e che, in quanto donna, appartenesse ad un «particolare gruppo sociale» più vulnerabile rispetto ai predetti atti persecutori (vulnerabilità ulteriormente accresciuta dalla condizione di abbandono in cui la ricorrente si era trovata nel Paese d'origine).

In effetti l'UNHCR ha elaborato Linee Guida sulla protezione internazionale per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi

allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio <u>di tratta (disponibili su http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513c7834)</u>.

Tali linee guida evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta *possono* rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati. Parimenti può costituire persecuzione il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, che è una forma di violenza legata al genere. Le donne e i minori vittime di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno. Le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale. Le donne costituiscono un esempio di un sotto insieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale (si vedano inoltre le Linee guida UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 30).

Nel caso di specie, tuttavia si hanno solo degli indicatori e non l'emersione della qualità di vittima di tratta attraverso le dichiarazioni da parte della ricorrente.

Il sistema deve essere ricostruito alla luce di quanto previsto dal complessivo quadro normativo ricordato.

7. Eventuale permesso del Ouestore ex art. 18 d.lgs. n. 286/1998.

Il sistema delineato per la tutela delle vittime di tratta si snoda sul c.d. doppio binario, dando vita ad un percorso giudiziario, oppure ad un percorso sociale.

L'articolo 18 del d.lgs. n. 286/1998 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla circolazione dello straniero*), ha previsto un sistema di assistenza e integrazione sociale per le vittime di tratta. In combinato disposto con l'art. 27 del d.p.r. n. 394/99 l'art. 18 citato, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento e che risultino esposte ad un concreto pericolo per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o a causa della decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave sfruttamento, in seguito alla denuncia della vittima (percorso giudiziario), oppure nel caso in cui la persona non presenti la denuncia e aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento (percorso sociale). In sostanza, si è sganciata l'assistenza e la protezione dalla collaborazione della vittima nel processo penale.

L'art. 8 del d. lgs. n. 24/2014 – che ha recepito la Direttiva 2011/36/UE introducendo importanti disposizioni sulla protezione delle vittime di tratta – ha previsto, mediante l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 18 d. lgs. n. 286/98, un <u>unico programma</u> di '*emersione*, assistenza e integrazione sociale' sulla base del Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge n.228/2003, rivolto alle vittime di reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 286/1998.

L'art. 10, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 24/2014 ha introdotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, il comma 3 bis che prevede che 'La commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 660 e 601 del codice penale'.'8

Va ricordato, che l'identificazione preliminare e poi quella formale delle vittime di tratta viene effettuata dal primo incontro con la persona e dunque può spettare alla polizia di frontiera, al personale sanitario, agli operatori delle strutture di accoglienza e infine alle Commissioni Territoriali.

In particolare, l'identificazione preliminare da parte della Commissione è funzionale alla segnalazione delle presunte vittime di tratta ad operatori qualificati del sistema anti-tratta per l'adozione di eventuali misure che si rendano necessarie nel breve termine e per favorire l'identificazione *formale* ad opera di operatori specializzati e l'eventuale adozione delle misure di protezione. In particolare, la procedura di *refferral* tra CT e Enti anti tratta consente alle persone vittime di tratta di esercitare i diritti loro riconosciuti.

Secondo le Linee guida più volte citate la CT deve dunque effettuare una specifica segnalazione all'ente anti tratta (sospendendo il procedimento), e tale ente, a sua volta, può inviare alla CT una relazione con elementi utili per una valutazione della domanda di protezione.

Nel caso di specie, come si è detto, non risulta che la CT di Roma abbia seguito le linee guida ricordate, volte ad acquisire, attraverso un percorso complesso, la fiducia della persona che sia stata vittima di tratta per giungere ad un programma di assistenza ed eventuale inclusione nelle cd case anti tratta.

Il giudice ritiene, quindi, che l'eliminazione di tale fase renda poco significativa la negazione da parte della ricorrente di essere vittima di tratta.

Sono noti e studiati i tanti fattori che inducono una vittima di tratta a negare la propria condizione – di cui a volte non è consapevole - e il sistema anti-tratta mira appunto a rimuovere gli enormi ostacoli che si pongono rispetto alla scelta di sottrazione al sistema di sfruttamento.

Non è detto che il sistema raggiunga lo scopo per cui è stato delineato, ma è sicuramente un obbligo giuridico dare una *chance* di apertura e cambiamento a chi è oggetto di sfruttamento. In tal senso può farsi riferimento all'art. 11 della Direttiva 2011/36/Ue già citato e al considerando 18 della medesima direttiva: "È necessario che le vittime di tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti". È opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali "

Nel caso di specie la ricorrente non si è auto-identificata come vittima di tratta; tuttavia esistono indicatori che fanno sorgere il dubbio che lo sia. Occorre permettere alla stessa di esercitare 'effettivamente' i diritti che si sono ricordati.

⁸ L'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 142/2015, in recepimento della Direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza prevede che ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. n. 286/2998. In sostanza, una persona che richiede la protezione internazionale, dove riconosciuta vittima di tratta, può beneficiare delle misure predisposte dal sistema anti-tratta senza dover rinunciare alla domanda di protezione internazionale.

In mancanza di qualunque misura di sostegno (che avrebbe dovuto provenire da operatori qualificati, organizzazioni di sostegno o tramite la procedura di *refferral* tra CT e Enti anti tratta), in sede giudiziaria – sebbene si tratti di sede certamente non deputata fisiologicamente a questo tipo di interventi – non può pervenirsi a una decisione senza un tentativo concreto di aiuto alla presunta vittima di tratta, in conformità con le previsioni in tema di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, priorità delle politiche europee (considerando 4 direttiva 2011/36/UE cit.).

Si ritiene pertanto che, a norma dell'art. 32, comma 3 bis, d.lgs. n. 25/2008, gli atti vadano trasmessi al Questore per i provvedimenti di sua competenza e quindi sia per le eventuali indagini penali sia per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 286/98.

La causa va dunque rinviata per conoscere l'esito dei suddetti provvedimenti.

PQM

- 1. dispone che gli atti vadano trasmessi al Questore di Pistoia affinché valuti la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso umanitario di cui all'art. 18 d.lgs. 251/1998;
- 2. rinvia la causa all'udienza del 21.3.2018 ore 10.45 per permettere l'avvio del percorso previsto dall'art. 18 citato e la decisione del Questore;
- 3. invita quest'ultimo a comunicare al Tribunale di Firenze, con nota depositata in cancelleria, l'esito del percorso medesimo almeno 10 giorni prima della prossima udienza.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Roma nonché al P.M e al Questore di Pistoia.

Firenze, 14/12/2017

Il Giudice

dott. Luciana Breggia